REGOLAMENTO (CEE) N. 544/79 DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 1979

che modifica il regolamento (CEE) n. 1944/78 recante modalità d'applicazione, per la campagna viticola 1978/1979, della distillazione dei vini ottenuti da uve da tavola

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3065/78 [2], in particolare l'articolo 24 ter, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 4 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1931/76 del Consiglio [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2609/78 [4], dispone che è ammessa una tolleranza del 10 % in più o in meno per il quantitativo di vino indicato nei contratti di distillazione ; che tuttavia questa tolleranza non è presa in considerazione per le operazioni di distillazione di cui all'articolo 24 ter del regolamento (CEE) n. 816/70, tenuto conto del carattere di queste operazioni ; che l'esperienza acquisita dimostra la necessità di stabilire, per i quantitativi di vino indicati nei contratti conclusi nel quadro di tale distillazione, una tollerenaza non superiore al 5 % ; che è quindi necessario modificare il regolamento (CEE) n. 1944/78 della Commissione [5] ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1944/78 è aggiunto il seguente paragrafo :

« 6. La tolleranza di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1931/76, è del 5 % per i quantitativi di vino indicati nei contratti ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 366 del 28. 12. 1978, pag. 9.
(3) GU n. L 211 del 5. 8. 1976, pag. 5.
(4) GU n. L 315 del 9. 11. 1978, pag. 20.
(5) GU n. L 221 del 12. 8. 1978, pag. 6.